

STATUTO

ANTEL SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRAGNETO MONFORTE BN
CONTRADA RAPINELLA 43
Numero REA: BN - 107990
Codice fiscale: 01280710623
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

I nominati amministratori accettano la carica e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o d'incompatibilità ed in particolare dichiara l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

C)

- di adottare un nuovo statuto sociale contenente le norme relative al funzionamento della società nonche' la modifica dell'oggetto sociale, statuto che qui di seguito si riporta

"STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita **con sede nel comune di Fragneto Monforte (BN)** la Società Cooperativa denominata **"ANTEL SOCIETA' COOPERATIVA"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla normativa generale pro-tempore vigente in materia di società cooperativa, trovano applicazione, in quanto compatibili con detta disciplina generale, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica di atto costitutivo, provvedendo all'uopo a depositare presso il Registro Imprese apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione c.c..

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto **l'esercizio delle seguenti attività:**

- la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 37/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' degli impianti per la produzione e lo sfruttamento di energia elettrica e termica mediante l'implementazione di tecniche atte allo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- la promozione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di impianti ecologici, di riciclaggio, di depurazione, di cogenerazione e di produzione di energie alternative;
- l'esecuzione e la manutenzione di lavori di allestimento, di realizzazione e di

manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di depurazione, fotovoltaici, eolici e di

altre energie rinnovabili di qualsivoglia natura e genere;

- l'installazione e la manutenzione di lampade votive, nonché l'erogazione di servizi cimiteriali in genere;

- la creazione, l'installazione e la manutenzione di luminarie per feste religiose e civili;

- la realizzazione, l'installazione e la manutenzione di impianti satellitari e di antifurto;

- la riduzione dei consumi energetici attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica, secondo il sistema dei cosiddetti "certificati bianchi", introdotto nella legislazione italiana dai decreti del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 luglio 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

- l'erogazione di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibili ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni.

La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.C.O. (ENERGY SERVICE COMPANY), così come disciplinato dall'art.2, comma 1, lettera l, del D.Lgs. n.115/2008 e dalla normativa pro-tempore vigente, il tutto secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, e si prefigge altresì di operare anche quale società di servizi energetici, e di promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (THIRD PARTY FINANCING) e di P.F. (PROJECT FINANCING), il tutto per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti.

La società ha ad oggetto, inoltre, l'esercizio delle seguenti attività:

(Cat. OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI)

- la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità;

(Cat. OG 6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE):

- la costruzione, la manutenzione, la gestione e la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, anche di tipo puntuale, e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza ed assistenza ad un normale funzionamento;

- la costruzione, la manutenzione, la gestione e la ristrutturazione di opere di captazione delle acque, di impianti di potabilizzazione, di acquedotti, di torri piezometriche, di impianti di sollevamento, di serbatoi interrati o sopraelevati, della rete di distribuzione all'utente, di cunicoli attrezzati, delle fognature, di gasdotti e degli oleodotti, con fornitura e posa in opera delle relative tubazioni;

- il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle

stesse;

(Cat. OG 9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA):

- la costruzione, la manutenzione, la gestione e la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza ed assistenza;

- la costruzione, la manutenzione, la gestione e la ristrutturazione di centrali idroelettriche ovvero di centrali alimentate da qualsiasi tipo di combustibile;

(Cat. OG 10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE AD ALTA/MEDIA

TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE):

- la costruzione, la manutenzione, la gestione e la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete;

- la costruzione, la manutenzione, la gestione e la ristrutturazione di centrali e di cabine di trasformazione, di tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione;

- la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati;

- la fornitura in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione;

(Cat. OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI):

- la fornitura, il montaggio, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento del clima, di impianti idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, di impianti del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, nonché di reti di trasmissione dei dati, completi in ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione;

(CAT. OS 1 - LAVORI IN TERRA)

- lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, argilla, sabbia, ghiaia, roccia;

(Cat. OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE):

- la fornitura, il montaggio, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, di impianti del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;

(Cat. OS 4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI):

- la fornitura, il montaggio, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti trasportatori, di ascensori, di scale mobili, di impianti di sollevamento e di trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che sono state già realizzate o siano in corso di costruzione;

(Cat. OS 5 - IMPIANTI PNEUMATICI ED ANTINTRUSIONE):

- la fornitura, il montaggio, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di

impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;

(Cat.OS 7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE):

- la costruzione, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di murature e di tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura e simili;

(Cat.OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO):

- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione sistematica e la ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, compresi il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime;

(Cat.OS 16 - IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA):

- la costruzione, la manutenzione, la gestione e la ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica;

(Cat.OS 17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA):

- la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di linee telefoniche esterne e di impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;

(Cat.OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DI DATI):

- la fornitura, il montaggio, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di impianti di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;

(Cat.OS 22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE):

- la costruzione, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete;

(Cat.OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO):

- la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici, che sono necessari a consentire un miglior uso della città, nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano (campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni);

(Cat.OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO):

- la fornitura, il montaggio, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;

(Cat.OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

TELEVISIVI):

- la fornitura, il montaggio, la gestione, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, nonché di reti di trasmissione di dati, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione;
- il noleggio a caldo ed a freddo delle varie tipologie di macchine, delle attrezzature e dei mezzi d'opera per l'effettuazione dei lavori edili di movimento terra, di genio civile e di impiantistica (anche con mezzi propri);
- il noleggio di ponteggi e delle piattaforme di lavoro, con e senza operazioni di montaggio e smontaggio (anche con mezzi propri);
- la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, nonché l'import-export di materiali, di attrezzature e di macchine per i settori agricolo, edile ed impiantistico;
- l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia e di rappresentanza per tutti i prodotti e gli articoli di cui al presente oggetto sociale;
- l'apertura, l'affitto e la gestione di esercizi commerciali aventi ad oggetto la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di tutti i prodotti e gli articoli indicati nel presente oggetto sociale e/o di parte dei medesimi;
- la predisposizione di mezzi e l'erogazione di servizi per i punti vendita convenzionati, somministrati e/o affiliati;
- l'assunzione di appalti da parte di pubbliche amministrazioni, di società, di imprese, di enti e di privati per l'esecuzione di tutte le opere, per l'espletamento di tutte le attività e per l'erogazione di tutti i servizi direttamente e/o indirettamente riconducibili al presente oggetto sociale;
- l'erogazione dei servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione ambientale;
- l'erogazione del servizio di sanificazione di immobili pubblici e privati;
- lo spazzamento stradale, lo svuotamento dei cestini lungo le strade, l'estirpazione delle erbacce nelle pertinenze delle strade e dei marciapiedi, la pulizia delle cunette, delle griglie dei pozzetti stradali, il lavaggio e la disinfezione stradale, la pulizia delle deiezioni canine, la raccolta delle siringhe abbandonate, il controllo del territorio e la segnalazione di eventuali discariche abusive;
- la bonifica dei siti inquinati, la caratterizzazione, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale;
- la pulizia delle aree adibite a mercato;
- la manutenzione di contenitori igienico-sanitari;
- l'erogazione del servizio di battitura, di lavaggio e trattamento termico di tappeti;
- l'erogazione del servizio di sanificazione da microrganismi di impianti telefonici e computers;
- l'erogazione del servizio di disinfezione, di sanificazione e di trattamento dell'aria negli impianti di condizionamento e di riscaldamento;
- la gestione ed il controllo igienico-sanitario di mense aziendali e per comunità;
- l'erogazione dei servizi di analisi, di studio e di consulenza in materia di tutela e di risanamento ambientale;
- il noleggio di mezzi specifici per l'igiene urbana;
- la manutenzione del verde pubblico e privato, di giardini, parchi e boschi;
- la lavorazione, il trattamento e la fornitura di ipoclorito di sodio;
- la consulenza e l'erogazione di servizi alle imprese nei settori ambientale, della sicurezza e della igiene negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili;
- l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia di sicurezza e di

igiene negli ambienti di lavoro;

- il trattamento ed il trasporto dei rifiuti solidi, urbani, speciali;
- l'effettuazione di trattamenti chimici e delle acque e di trattamenti fitosanitari;
- l'effettuazione di lavori di giardinaggio, di potatura, di irrigazione, di concimazioni, di diserbi, di endoterapia, di cura, di manutenzione e di trattamento del verde urbano;
- la produzione, la commercializzazione, anche elettronica e telematica, e l'import-export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche sotto forma di out-let e/o di stock house e a mezzo utilizzo delle formule del "franchising" o dell'affiliazione commerciale, di dispositivi di protezione individuale (acronimo D.P.I.) e comunque di qualsivoglia articolo o prodotto che abbia la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o che li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza;
- la produzione, la commercializzazione, anche elettronica e telematica, e l'import-export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche sotto forma di out-let e/o di stock house e a mezzo utilizzo delle formule del "franchising" o dell'affiliazione commerciale, di tessuti melblown, di articoli o prodotti in tessuto melblown, di articoli sanitari e per odontotecnici, ortopedici, chirurgici e di articoli non medicamentosi;
- la commercializzazione, anche elettronica e telematica, e l'import-export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche sotto forma di out-let e/o di stock house e a mezzo utilizzo delle formule del "franchising" o dell'affiliazione commerciale, di prodotti di cosmetica a base di prodotti naturali, di prodotti per la pulizia della casa e l'igiene della persona, compresi quelli di profumeria non alcolica, di drogheria non alimentare, di macchinari, di attrezzature, di articoli e di accessori per la pulizia, la sanificazione, la derattizzazione, la disinfezione, la disinfestazione, l'igienizzazione e la pulizia in generale, di articoli di puericoltura;
- la commercializzazione, anche elettronica e telematica, e l'import-export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche sotto forma di out-let e/o di stock house e a mezzo utilizzo delle formule del "franchising" o dell'affiliazione commerciale, di materiali per la medicazione, di presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici, di dispositivi medici ed elettromedicali, di prodotti per la diagnostica di laboratorio chimico, clinico ed industriale, di articoli sanitari e protesici, nonché delle attrezzature e dei macchinari funzionali all'esercizio delle attività sanitarie e parasanitarie;
- la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, anche elettronica e telematica, e l'import-export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche sotto forma di out-let e/o di stock house e a mezzo utilizzo delle formule del "franchising" o dell'affiliazione commerciale, di prodotti chimici, plastici, di derattizzanti, di antiparassitari, di anticrittogamici e di fertilizzanti per uso civile, agricolo ed industriale;
- il noleggio di apparecchi, di dispositivi medici ed elettromedicali, di articoli medicali ed ortopedici.

La società potrà, inoltre:

- prestare servizi a privati e/o imprese nel campo della predisposizione e della gestione di banche dati, dell'elaborazione elettronica dei dati e della fornitura di servizi connessi alla telematica e ad internet, quali la creazione e la gestione di siti web, nonché l'attività di business to business;
- predisporre, elaborare e gestire dati contabili di tipo fiscale e/o tributario, sia di privati che di aziende ed enti pubblici, nonché fornire servizi finalizzati alla fornitura di certificati ed al disbrigo di pratiche per conto di terzi;
- curare l'attività di assistenza e di informazione alle imprese, mediante la predisposizione e l'implementazione di richieste di finanziamento, l'elaborazione di piani economicofinanziari, di business plan, ivi compresa la relativa rendicontazione;

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- curare le procedure di elaborazione della contabilita' del lavoro e delle problematiche inerenti alla gestione del personale;- realizzare e pianificare studi di mercato, ivi compresi i servizi connessi al marketing ed alle problematiche inerenti all'import-export;- indire conferenze, incontri, seminari e mostre, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali;- allestire e gestire spazi fieristici e/o spazi e strutture comunque preordinati ad ospitare eventi pubblici e privati di qualsivoglia genere e tipo;- istituire servizi finalizzati all'assistenza scolastica, al disbrigo di pratiche, alla stesura, alla battitura ed alla rilegatura di tesi, nonché alla realizzazione di copie fotostatiche;- promuovere corsi e centri di formazione professionale, di informatica, di telematica e di internet e, in generale, promuovere l'istruzione scolastica creando, organizzando e gestendo, in campo nazionale, scuole di istruzione private e/o rilevando quelle già funzionanti con o senza i relativi Decreti Ministeriali;- svolgere l'attività di formazione professionale di cui alla legge quadro in materia di formazione professionale n.845 del 21 dicembre 1978, con precisazione che, secondo quanto disposto dall'art.5 della predetta legge, la società per tali attività professionali non persegue scopi di lucro;- effettuare studi, ricerche e consulenze, nonché organizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e corsi di formazione professionale e di orientamento riconducibili a tutte le attività ed i servizi di cui al presente oggetto sociale;- realizzare progetti di finanziamento per le diverse tipologie di formazione (professionale, continua, integrata e similari), mediante l'utilizzo di fondi strutturali sia comunitari, che nazionali e regionali;- svolgere attività di progettazione, di coordinamento, di tutoraggio, di monitoraggio, di valutazione e di assistenza formativa e tecnica di iniziative, di programmi e di progetti comunitari, nazionali e regionali;- svolgere servizi di consulenza e di organizzazione aziendale su varie problematiche quali la gestione, la ricerca e lo sviluppo, la logistica e la distribuzione, il marketing e la penetrazione commerciale ed economico-finanziaria, inclusa l'assistenza per l'accesso ai finanziamenti agevolati e non, la sicurezza sul lavoro, i sistemi di qualità, la certificazione ed i controlli, la valutazione di impatto ambientale;- svolgere servizi di informatica, di formazione a distanza, servizi di teledidattica, di consulenza informatica e di assistenza e di intermediazione in materia di commercio elettronico;- amministrare e gestire beni immobili per conto di terzi, nonché svolgere l'attività di affittacamere per brevi soggiorni ed affittare case, bungalows e villette per le vacanze;- condurre e gestire attività di ricerca, di selezione e di fornitura del personale;- svolgere attività di lavoro socialmente utile;- gestire servizi informa-giovani, biblioteche e mense di Enti pubblici e/o privati, prestando attività connesse e collegate;- assumere lavori di allestimento, di realizzazione, di riutilizzo e di tutela di beni ambientali, naturali e culturali;- svolgere attività di servizio turistico in rapporto con Enti, aziende, associazioni e privati;- comperare, vendere e rivendere beni immobili di ogni genere e tipo;- permutare, lottizzare, dare e prendere in comodato, affitto e locazione, anche | |
|--|---|--|

finanziaria, gestire e condurre beni immobili di ogni genere e tipo.

Viene espressamente precisato dai costituenti che le attivita' di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacita' professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunita' Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti. Per l'esercizio delle attivita' predette la cooperativa si propone di interagire con altri enti ed organismi pubblici e privati che ne condividano gli ideali e le finalita'; essa si propone, altresì, di fruire, ove possibile, di tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di natura finanziaria e/o fiscale, vigenti in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "Mezzogiorno d'Italia".

4.5 La Cooperativa favorira', altresì, ogni inserimento in attivita' di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi simili, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attivita' in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la societa' si avvarra' dell'opera di detti professionisti.

4.6 La cooperativa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonche' fra l'altro, ai soli fini esemplificativi:

a) assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, sotto qualsiasi forma, in altre societa', imprese, associazioni, consorzi ed enti, nazionali ed esteri, aventi finalita' compatibili, nei limiti di legge;

b) favorire e sviluppare il movimento cooperativo, attraverso la promozione di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive;

c) intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalita' strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

d) costituire associazioni temporanee di scopo e/o organismi associativi e cooperativi ad esse assimilati con imprese ed enti aventi finalita' compatibili con le proprie, fruendo, se del caso, in coerenza con quanto consentito dalla vigente normativa di settore, di avvalimenti ed apporti sinergici, ovvero profondendoli a beneficio di partners imprenditoriali;

e) perfezionare accordi di concessione o fruizione aventi ad oggetto la reciproca messa a disposizione di requisiti, certificazioni, professionalita' e curricula (avvalimenti), funzionalmente all'esecuzione di appalti, commesse e contratti di prestazione d'opera.

La cooperativa potra' inoltre promuovere, organizzare anche in collaborazione con i livelli istituzionali (Enti pubblici, Istituti scolastici pubblici e privati ed Associazioni), attivita' di ricerca e corsi di formazione, aggiornamento professionale su temi inerenti all'attivita' in oggetto.

4.7 Per la realizzazione delle attivita' sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attivita' coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci solo le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare siano in grado di compiere e contribuire alla realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

Ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, l'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale:

- ha diritto di partecipare e votare solo alle decisioni relative all'approvazione del bilancio;
- non può essere eletto amministratore;
- non può esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto per i soci in genere, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al

rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per l'ottenimento del godimento dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla normativa protempore vigente;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione, che potrà essere adottata nella prima occasione utile successiva, senza necessità di promuovere una decisione per la sola istanza di ammissione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La società si dota di un libro soci per la cui sola disciplina si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società per azioni.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; della tassa annuale determinata dall'organo amministrativo per la copertura delle spese di gestione (nei limiti di legge);

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare da parte del socio con lettera raccomandata spedita alla Cooperativa (salvo che per eventuali comunicazioni gia' spedite dalla Cooperativa alla data di ricezione di detta comunicazione).

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Societa'.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nei modi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso per i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facolta' dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Societa' a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del capitale versato, eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59, ovvero a seguito di imputazione di ristorni (come appresso disciplinato e sempre nei limiti che consentano il mantenimento delle condizioni di mutualita' prevalente), la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c..

Il pagamento e' effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla Societa'.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Societa' possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalita' e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Societa' consenta la divisione.

La Societa' esprime il proprio apprezzamento con le modalita' previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) ed in ogni caso non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla normativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi previsti dalla normativa.

Art.18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, conformemente alla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,

oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla codice civile e dalle norme collegate per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - saranno orientati a quanto segue:

- i ristorni saranno autonomamente determinati e contabilizzati nell'ambito di ciascuna gestione mutualistica;
- il ristorno sarà quantificato in misura direttamente proporzionale agli importi corrisposti dalla cooperativa ai soci stessi per le prestazioni lavorative da essi effettuate per la società, e per la determinazione dei ristorni si dovrà tenere conto solo dei ricavi percepiti utilizzando il lavoro dei soci (e non quello di terzi);
- il ristorno non potrà superare il 90% (novanta per cento) dei maggiori ricavi della cooperativa rispetto ai costi sostenuti per pagare le prestazioni lavorative dei soci, il tutto salvo che l'organo amministrativo non ritenga di poter superare il detto limite del 90% (novanta per cento) tenendo conto della situazione patrimoniale ed economica della società ed all'uopo proponendo all'assemblea un maggior ristorno;
- ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a quello erogato ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il ristorno potrà essere attribuito o mediante erogazione diretta o mediante aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO V ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI

Art. 20 (Organi)

Sono Organi della società: a) assemblea dei soci; b) il consiglio d'amministrazione; c) il collegio sindacale se nominato.

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina degli eventuali Sindaci e dell'eventuale Presidente del Collegio Sindacale;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto adottato in sede di costituzione o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 22 (Assemblee)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero consegnato a mano (dietro firma per ricezione) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salve le maggioranze inderogabili previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni in assemblea si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente ed in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2538 ultimo comma c.c. .

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, nei limiti della normativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua

assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

9) La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione o degli amministratori e' scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove a tanto non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art. 28 (Compiti degli Amministratori)

L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione della Societa', esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonche' i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e di regola non spetta alcuni compenso.

L'assemblea dei soci può tuttavia assegnare agli amministratori un'indennita' annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonche' determinare un'indennita' per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio d'amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del consiglio di amministrazione percio' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti della loro delega.

Essi hanno anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del consiglio d'amministrazione, previa apposita delibera del consiglio d'amministrazione, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale e' nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominati con decisione dei soci.

Il Collegio Sindacale, se nominato, e' regolato dalla normativa protempore vigente, potra' essere composto anche da un organo monocratico (nei limiti di legge) ed esercita di regola, anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci intendano attribuire la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una societa' di revisione, ovvero sussista obbligo in tal senso.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

La societa' si scioglie per le cause previste dalla normativa pro-tempore vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominera' uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della societa'; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Societa' ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, l'Organo amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 37 (Principi di mutualita', indivisibilita' delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita' e pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore ai limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente per il mantenimento delle caratteristiche di cooperativa a mutualita' prevalente ed attualmente e' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (eventualmente previsti) offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire riserve tra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della societa' l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle societa' cooperative.

Per quanto non previsto dalla normativa in materia di cooperative, a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' a responsabilita' limitata".

Il presente atto, da me notaio letto ai comparenti che lo approvano, consta di cinque fogli di carta per facciate venti, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me notaio completate a mano e viene sottoscritto alle ore nove e minuti cinquanta.

Firmato: MARRONE Pio - MARRONE Angelo - TERLIZZO Annunziata Giovanna - DI RUBBO Lucia - Giovanni IANNELLA (Notaio). Impronta del sigillo.

20 di 20